



**CONTRATTO INTEGRATIVO RIGUARDANTE IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED
ECONOMICO DEGLI ESPERTI E COLLABORATORI LINGUISTICI DI ATENEO**
SOTTOSCRITTO IN DATA 9.11.2021

Il giorno 9 del mese di Novembre dell'anno 2021, presso una sala del Rettorato dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, le parti negoziali composte da:

Delegazione di parte pubblica:

Prof. Gianluca MARCHI (*Presidente*)

Dott. Stefano RONCHETTI (*Direttore Generale*)

R.S.U., nelle persone di:

Gianluca Tosetto.....

Marco Pettenuzzo.....

Francesca De Rienzo...

Elvira Di Iasio.....

Dario Mazzoli.....

.....

.....

.....

.....

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

Dott.ssa Claudia Covizzi FLC-CGIL firmato

Sig. Rosario Giuffrida CISL-Scuola firmato

Dott. Sergio Amedeo Gallo Fed. UIL-Scuola R.U.A. firmato

Dott.ssa Carmen Martino S.N.A.L.S. – Conf.S.A.L. firmato

sottoscrivono l'allegato contratto collettivo integrativo **riguardante il trattamento giuridico ed economico degli esperti e collaboratori linguistici di Ateneo**

PREMESSA

VISTO l'art.51 del CCNL 1994/1997;

VISTO l'art.68 del CCNL 16.10.2008;

VISTO l'art. 26 della Legge 240/2010;

CONSIDERATA la fondamentale importanza assunta, a livello universitario, dopo le riforme degli ordinamenti didattici, dall'apprendimento delle lingue, la Parte pubblica e la Parte sindacale concordano sulla specificità del personale attivo in questo settore e sull'importanza, per l'Ateneo, di un servizio di apprendimento delle lingue efficace e di qualità.

TENUTO CONTO delle richieste avanzate dalla parte sindacale nel corso dell'anno corrente relative alla difficoltà di gestire in modo qualitativamente sostenibile l'attuale carico di lavoro



complessivamente previsto nell'incarico annuale dei CEL, comportando la necessità di rivedere alcune disposizioni del contratto integrativo del 26.7.2016;

RITENUTO OPPORTUNO attuare una fase di sperimentazione della nuova regolamentazione per un biennio accademico, al fine di poter verificare se le determinazioni assunte siano in grado di superare le criticità evidenziate dalle rappresentanze sindacali.

VISTA l'ipotesi di contratto integrativo del 18.10.2021, riguardante il trattamento giuridico ed economico degli esperti e collaboratori linguistici di Ateneo, che in data 28.10.2021 è stata esaminata dal Collegio dei revisori dei conti di Ateneo;

CONSIDERATO CHE tale collegio con verbale del 28.10.2021 ha espresso parere favorevole a condizione che vengano recepite alcune osservazioni indicate;

RITENUTO OPPORTUNO recepire tali osservazioni nell'accordo integrativo del 29.10.2021 al fine di presentare un documento già certificato dal Collegio dei revisori dei conti in Consiglio di Amministrazione;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione dell'8.11.2021 che ha approvato tale ipotesi di contratto integrativo ed ha autorizzato la parte pubblica alla sottoscrizione dello stesso;

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEGLI ESPERTI E COLLABORATORI LINGUISTICI DI ATENEIO

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto definisce la disciplina del rapporto di lavoro dei Collaboratori ed esperti linguistici (CEL) di madre lingua straniera di cui all'art. 51 del CCNL/Comparto Università e successive integrazioni e modificazioni, in servizio presso l'Università di Modena e Reggio Emilia.

ART. 2 – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L'Università di Modena e Reggio Emilia per provvedere alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, si avvale dei CEL, figure previste dal CCNL.

I CEL sono assunti mediante stipula di contratto di lavoro subordinato di diritto privato, a seguito di pubblica selezione secondo le modalità disciplinate dal relativo regolamento di Ateneo, o per effetto di procedure di mobilità all'interno del Comparto Università, secondo le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e decentrata in generale riguardanti il personale del Comparto Università.

Nei casi di assunzione a seguito di pubblica selezione il rapporto di lavoro è costituito a tempo indeterminato per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere duraturo e a tempo determinato, per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere sperimentale, o nell'ambito di riorganizzazioni sperimentali di programmi di apprendimento delle lingue.



Le seguenti circostanze sono considerate esigenze temporanee per l'assunzione a tempo determinato, salvo che si provveda al conferimento di ore aggiuntive al personale in servizio mediante appositi accordi integrativi del contratto individuale di lavoro:

- a) sostituzione di personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto;
- b) istituzione di corsi sperimentali o sdoppiamento temporaneo di corsi determinato da un maggiore e non stabile afflusso di studenti;
- c) attivazione di corsi per i quali non sia possibile assicurare la copertura finanziaria anche per gli anni successivi;
- d) altre esigenze tecniche, organizzative e produttive specificamente indicate e documentate.

Il dipendente è soggetto a un periodo di prova della durata di tre mesi se il rapporto di lavoro è costituito a tempo indeterminato e di un mese nei casi di assunzione a termine. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Si applica inoltre l'art. 20 commi 3–12 del CCNL 16.10.2008 Comparto Università.

Il personale di cui ai commi precedenti è assunto per un monte ore annuo di attività non inferiore a 500 ore e non superiore a 750, indicato dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) in relazione alle esigenze di programmazione del fabbisogno di ogni singola lingua e di organizzazione delle attività. Il monte ore annuo individuale di attività può essere modificato per periodi di durata limitata in relazione a specifiche esigenze di incremento o riduzione del servizio connesse al fabbisogno secondo le disposizioni seguenti.

Con il consenso del personale interessato possono essere affidati incarichi aggiuntivi, da attribuire mediante accordi integrativi del contratto individuale di lavoro, per un numero totale di ore non eccedente il 25% del monte ore annuo individuale contrattualmente assegnato. Il superamento di tale quota massima è possibile esclusivamente per provvedere alla sostituzione di personale assente dal servizio.

Il Centro Linguistico può riconoscere una riduzione dell'orario di lavoro a meno di 500 ore a fronte di specifica richiesta che il dipendente è tenuto a presentare entro il mese di aprile dell'a.a. precedente, al fine di poter definire la programmazione del fabbisogno linguistico.

L'Università, previo parere del Centro linguistico, assume e comunica le proprie determinazioni entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda. Decorso inutilmente il termine la domanda si intende accolta. L'eventuale provvedimento di diniego deve essere motivato.

Alla scadenza di un biennio dalla riduzione il dipendente ha diritto a ottenere la riassegnazione dell'intero monte ore annuo iniziale. La riassegnazione dell'intero monte ore annuo iniziale può essere anticipata al termine del primo anno per gravi e documentate esigenze di servizio, purché sia funzionale alle esigenze organizzative dell'Amministrazione.

Il monte ore annuo individuale di attività può essere altresì ridotto con provvedimento motivato dell'Amministrazione, in casi eccezionali di riduzione del servizio deliberata dai competenti organi accademici.

La riduzione del monte ore è disposta nei confronti del personale della stessa lingua in servizio a tempo determinato, e, in mancanza, a tempo indeterminato, secondo un criterio proporzionale riferito all'impegno orario previsto dai singoli contratti individuali di lavoro, nel rispetto delle esigenze di organizzazione e funzionalità del servizio.



ART. 3 – PROFILO PROFESSIONALE

A norma dell'art. 51 comma 1 del su citato CCNL/1996 i CEL, nell'ambito delle direttive impartite dai responsabili della formazione linguistica svolgono le seguenti attività:

- a) collaborazione alla programmazione formativa e collaborazione all'apprendimento e al perfezionamento delle competenze linguistiche scritte e orali sotto forma di corsi, moduli, seminari, unità didattiche, esercitazioni, anche con l'impiego di attrezzature tecniche e/o multimediali, ed attività di laboratorio linguistico;
- b) selezione, elaborazione e aggiornamento del materiale didattico;
- c) verifica e valutazione periodica delle competenze linguistiche e dell'apprendimento quali la preparazione e la correzione delle prove scritte e orali, la somministrazione e correzione delle stesse, di eventuali test in itinere, e per l'accertamento di idoneità linguistica;
- d) assistenza agli studenti quali ricevimento, tutorato, ed altre attività di supporto;
- e) partecipazione a riunioni organizzative inerenti alla didattica e all'organizzazione interna e a riunione degli organi accademici universitari, per quanto di competenza;
- f) creazione, sorveglianza ed eventuale correzione di test informatizzati, tra cui test di ingresso e prove di livello di competenza linguistica;
- g) svolgimento di progetti finalizzati a migliorare il funzionamento della didattica e l'autoapprendimento elaborati dalla direzione del CLA in base alle esigenze complessive dell'Ateneo. I progetti saranno definiti dalla direzione del Centro Linguistico previo parere non vincolante dei collaboratori linguistici;

h) Eventuale attività di coordinamento intese come:

- *interazione con il personale esterno della ditta AD Global Solutions;*
- *raccordo con i docenti di riferimento presso i vari dipartimenti;*
- *raccordo interno a ciascun corso, laddove siano previsti più gruppi di lettorato e/o gruppi particolarmente numerosi;*
- *registrazione ed inserimento delle valutazioni conseguite dagli studenti.*

Il controllo delle prestazioni in oggetto è di competenza della struttura di afferenza.

Qualsiasi richiesta diversa da quanto descritto nel profilo professionale va discussa nell'ambito di un tavolo di trattative con presenza delle O.O.S.S e della R.S.U.

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

A) SEDE DI AFFERENZA E DI SERVIZIO: I collaboratori ed esperti linguistici, sotto il profilo organizzativo, afferiscono al CLA che, con apposito provvedimento, annualmente organizza e assegna le ore di attività alle singole strutture universitarie, sulla base della programmazione approvata dagli Organi accademici, in relazione alle esigenze dei Dipartimenti e/o di altre strutture dell'Ateneo compreso il CLA, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del presente Accordo.

Con il provvedimento di cui al comma precedente il CLA assegna il personale in servizio a prestare la propria attività presso una o più sedi sino ad un massimo di tre e comunque per non oltre cinque tipologie di corsi.



B) ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA':

Il Consiglio di Amministrazione definisce annualmente il fabbisogno di lingue e la programmazione, su proposta del CLA. Il CLA attua la programmazione annuale delle attività, sentiti i CEL, in base ai seguenti criteri, una volta sentiti i Dipartimenti:

nel monte ore totale viene utilizzata una quota che è pari e non superiore al 60% (fatto salvo il minor fabbisogno di una specifica lingua sempre sulla base della programmazione del CLA) per:

- le attività di insegnamento frontale (lettera a) dell'art.3;
- In casi motivati, per lo svolgimento dei progetti finalizzati a migliorare il funzionamento della didattica e l'autoapprendimento (lettera g) dell'art.3;
- per lo svolgimento delle attività formative di cui all'art.6 del presente regolamento (per un ammontare non superiore a 10 ore sulla base della programmazione del Centro Linguistico).

La restante parte di attività (attività di cui all'articolo 3 lettere b, c, d, e ,f) confluisce nel 40% dell'orario assegnato; nel corso dell'anno possono poi essere assegnate ore aggiuntive per attività ulteriori come previsto dal successivo art.6 – comma 3. **o per le attività indicate all'art. 3 lett. h).**

Le attività di cui all'articolo 3 lettere b,c,d,e,f,g **h**) verranno adeguatamente documentate secondo le modalità che verranno definite dalla Direzione del CLA.

C) VERIFICA DELLE ATTIVITA':

Le prestazioni previste dai commi precedenti vengono specificatamente annotate in appositi registri, tenuti costantemente aggiornati dal dipendente. Al termine di ogni semestre, il CEL invia al Direttore del CLA il registro firmato dal CEL e dal Direttore del Dipartimento o da un docente (o ricercatore) designato, all'inizio di ogni anno accademico, quale referente per le attività di formazione linguistica. Il Direttore può designare più Referenti in numero comunque non superiore a quello dei corsi di laurea attivati presso il Dipartimento. Al termine dell'anno accademico e comunque non oltre il mese di dicembre, il registro deve essere consegnato al CLA per l'apposizione del visto da parte del Direttore del Centro linguistico.

La sottoscrizione del *Referente della struttura sede di servizio* e il visto del Direttore del CLA valgono quale attestazione di regolare svolgimento delle attività con riguardo alla programmazione annuale e agli obblighi contrattuali, ai fini della verifica di fine anno prescritta dall'art. 4, comma 4, L. 236/95. In caso di valutazione negativa il responsabile della formazione linguistica e il Direttore del CLA non appongono il visto e danno immediata comunicazione al Rettore che provvede a nominare apposita commissione incaricata di verificare l'attività svolta, composta da un rappresentante di ogni struttura a cui il CEL è assegnato e da un rappresentante della categoria dei collaboratori ed esperti linguistici. L'eventuale giudizio negativo formulato dalla commissione è comunicato al dipendente e costituisce giustificato motivo di recesso secondo il disposto del successivo art. 8 del presente Accordo.

D) ORARIO DI SERVIZIO: L'articolazione dell'orario di servizio è definita d'intesa con i



responsabili dei corsi in relazione ai compiti specifici dei CEL, individuando i giorni lavorativi settimanali e le fasce orarie di possibile impegno nel corso dell'anno accademico, con riguardo all'organizzazione dell'attività didattica, nel rispetto dei seguenti criteri:

- orario massimo semestrale di 18 ore frontali settimanali, programmate dal CLA e comunicate a ciascun CEL entro il mese di luglio-dell'a.a. precedente, con riferimento ad un monte ore annuo complessivo di 750 ore di attività distribuito su 42 settimane. Qualora l'orario massimo settimanale, per esigenze organizzative dei corsi di laurea, comporti, per il primo semestre, un aumento dell'orario massimo semestrale, tale aumento, previamente accettato dai CEL, dovrà essere autorizzato dal direttore del Centro Linguistico e rimanere entro le 21 ore settimanali e verrà di norma recuperato nel semestre successivo. Qualora l'orario massimo settimanale, per esigenze organizzative dei corsi di laurea, comporti, nel corso del secondo semestre, un aumento dell'orario massimo semestrale, tale aumento, previamente accettato dai CEL, , dovrà essere autorizzato dal direttore del Centro Linguistico, rimanere entro le 21 ore settimanali ed entro un costo aggiuntivo massimo di complessivi euro 4.500; tale incremento verrà remunerato con ore aggiuntive nell'ambito del suddetto budget.
- ripartizione dell'impegno orario settimanale su un massimo di 4 giornate lavorative per i CEL con monte ore annuo complessivo superiore a 500 ore e sino a 600 ore e di 5 giornate lavorative per i CEL con monte ore annuo complessivo superiore a 600 ore di attività.

Nell'ambito delle ore aggiuntive del presente accordo, al fine di riconoscere la maggiore complessità dell'impegno professionale ed il maggiore carico didattico di ciascun esperto e collaboratore linguistico, verranno assegnate e distribuite dal Centro linguistico, sentiti i collaboratori ed esperti linguistici, quali ore di correttivo le seguenti:

- 1) 80 ore aggiuntive da distribuire ai collaboratori ed esperti linguistici che svolgono attività valutativa negli appelli di esame in esubero rispetto a quelli standard previsti nelle sessioni di gennaio, giugno e settembre, da distribuire in proporzione al numero totale di tali appelli straordinari assegnati a ciascun CEL;
- 2) 470 ore aggiuntive per incentivare le attività di coordinamento indicate all'art.3 lett. h) del presente accordo distribuite con i seguenti criteri:
 - 15 ore da assegnare per ciascun collaboratore ed esperto linguistico che svolga almeno una attività di coordinamento indicata al predetto art3 lett h) del presente accordo
 - Il restante monte ore verrà assegnato dal CLA proporzionalmente in base al totale del numero di attività di coordinamento svolte da ciascun CEL (ad esclusione di quella già conteggiata al punto precedente)

Si applicano inoltre le disposizioni previste dai commi 6 e 7 dell'art. 25 del CCNL 16.10.2008 del Comparto Università.

E' prevista la rilevazione automatica delle presenze mediante timbratura all'inizio e al termine del servizio presso le sedi di assegnazione.

E) MENSA: La fruizione del servizio sostitutivo di mensa è regolata in conformità al disposto dell'art. 60 CCNL 16.10.2008 del Comparto Università, secondo il quale sono confermate le disposizioni



dell'art. 3 della L. 29/01/86, n. 23, e dell'art. 21, commi 1 e 6, del D.P.R. 3/08/90, n. 319.

In base alla su citata norma contrattuale il personale universitario può usufruire del servizio sostitutivo di mensa, mediante erogazione di buoni pasto, in applicazione del vigente Regolamento buoni pasto.

F) MISSIONI: L'espletamento fuori sede di incarichi connessi ai compiti didattici è autorizzato dal CLA, su proposta del dipendente. Ai CEL compete, alle medesime condizioni, il trattamento di missione previsto per il personale tecnico amministrativo inquadrato nella cat. EP.

ART. 5 – FERIE, ASSENZE DAL SERVIZIO E SOSTITUZIONI

1. **ASSENZE DAL SERVIZIO** Al personale collaboratore ed esperto linguistico a tempo indeterminato e a tempo determinato si applica la disciplina in materia di ferie, permessi, congedi, aspettative e altre assenze dal servizio prevista dalla contrattazione collettiva nazionale di Comparto e dalle disposizioni di legge dalla stessa richiamate.

Al fine di consentire l'operatività degli istituti su indicati il dipendente concorda con i responsabili dei corsi all'inizio dell'anno accademico l'articolazione della prestazione lavorativa, a norma del precedente art. 4 punto D). Tale articolazione può subire modifiche per esigenze organizzative, fermo restando che sono consentite variazioni determinate da assenze dal servizio, permessi, congedi e aspettative fruiti dal personale, previo accordo con il Direttore del Centro Linguistico di Ateneo.

2. **FERIE** Le ferie devono essere usufruite nel corso di ciascun anno solare durante il periodo di sospensione delle attività didattiche.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 comma 10 del CCNL 16.10.2008 Comparto Università il dipendente si considera a tempo parziale orizzontale nel caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giornate lavorative e a tempo parziale verticale in caso di articolazione della prestazione su non più di 4 giornate lavorative nell'arco della settimana o, comunque, per periodi di durata inferiore al periodo ordinario di durata delle attività didattiche quale risulta dalla generale programmazione deliberata dalle strutture presso cui il dipendente presta servizio.

La mancata fruizione delle ferie non dà luogo alla corresponsione di compenso sostitutivo.

3. **SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE** L'Amministrazione assicura lo svolgimento delle attività programmate, disponendo ove occorra la sostituzione del personale assente dal servizio mediante assegnazione di ore aggiuntive ad altro CEL, da effettuarsi con lettera integrativa del contratto base, o mediante assunzione di personale a tempo determinato per il monte ore di attività compreso nel periodo dell'assenza di durata prevista superiore a 60 giorni consecutivi, previa verifica di sussistenza della necessaria disponibilità finanziaria.

4. **TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI, CONGEDI PER MATERNITA' E CONGEDI PARENTALI:**

Ai CEL si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella L. 8 marzo 2000, n. 53, nel D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e nei CCNL di Comparto vigenti.

ART. 6 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

I CEL hanno il diritto e il dovere di aggiornare la propria professionalità a livello linguistico, glottodidattico e culturale e pertanto, ad essi è garantito l'accesso agli strumenti necessari quali il



materiale bibliografico, monografico e didattico nonché l'uso delle reti telematiche, la partecipazione a convegni, seminari e congressi inerenti all'apprendimento della lingua di riferimento ed altre forme di aggiornamento, anche al di fuori dell'Ateneo di appartenenza o all'estero.

Per rendere attuabili tali attività, l'Università si impegna ad organizzare periodicamente corsi di formazione, anche seminariali, da finanziare con le stesse modalità e limiti esistenti per il restante personale tecnico amministrativo. Questi corsi di studi possono essere obbligatori e rientrano nel monte ore contrattuale (quota delle attività pari al 60% per non più di 10 ore; il restante graverà nella quota del 40%) quando si tratta di corsi inerenti al profilo professionale dei CEL.

Per attività formative esterne o altre attività formative dell'Ateneo, non inerenti al profilo professionale dei CEL, si prevedono ore aggiuntive.

Per le attività formative esterne, può essere inoltre previsto un rimborso spese come da regolamento di Ateneo.

I CEL dell'Ateneo possono essere chiamati in qualità di relatori.

In relazione a casi ed esigenze specifiche, i CEL possono usufruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in conformità a quanto disposto dall'art. 5, della legge n.53/2000, per lo svolgimento di un programma di studio e aggiornamento. Il programma deve essere preventivamente valutato dalla struttura di afferenza e dagli Organi Accademici competenti, che autorizzano il congedo. Al rientro, il CEL presenterà ai predetti Organi una relazione scritta e produrrà la correlata documentazione circa l'attività svolta.

ART. 7 - INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI IMPIEGHI

Ai CEL è consentito esercitare attività libero professionale, svolgere altre prestazioni di lavoro autonomo, occasionali e/o continuative, assumere impieghi sia alle dipendenze di privati che di altre pubbliche Amministrazioni.

L'esercizio di tali attività è consentito a condizione che non arrechi pregiudizio alle esigenze di servizio e non sia incompatibile con le attività istituzionali dell'Amministrazione, fatte comunque salve le situazioni di incompatibilità previste dagli ordinamenti vigenti negli altri comparti pubblici interessati all'utilizzazione del personale, anche con riferimento ai possibili profili previdenziali, assicurativi ed economici, ivi compresi quelli inerenti alla legittimità di eventuali cumuli di trattamento economico.

Lo svolgimento di altre prestazioni lavorative di cui al comma 1 del presente articolo deve essere comunicato dal personale interessato al Direttore del Centro linguistico di Ateneo, prima dell'inizio dell'attività, indicando oggetto, tempi e durata dell'attività. Il Direttore del CLA verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui al precedente comma 2 e qualora ritenga che l'attività lavorativa arrechi pregiudizio alle esigenze di servizio o sia incompatibile con le attività istituzionali dell'Ateneo, da tempestiva comunicazione all'Amministrazione centrale, per l'adozione dei provvedimenti di competenza diretti a inibire lo svolgimento dell'attività medesima.

Ai CEL è vietato in via assoluta l'esercizio dell'industria e del commercio, nonché l'assunzione di cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente.



ART. 8 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro, sia a tempo indeterminato che a termine, può essere risolto da entrambe le parti per giusta causa e giustificato motivo, a norma dell'art. 2119 c.c., della L. 15/07/66, n. 604 e secondo le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale di Comparto.

In base all'art. 51 comma 9 del CCNL/1996 del Comparto Università e all'art. 4 della L. 21.06.95, n. 236, l'Università ha facoltà di recedere dal rapporto di lavoro nei seguenti casi:

a) esito negativo del periodo di prova.

L'Università può recedere dal contratto dopo un tempo corrispondente alla metà della durata del periodo di prova, mediante dichiarazione scritta e motivata comunicata all'interessato con lettera raccomandata spedita per posta ordinaria all'indirizzo del dipendente o consegnata a mano presso il Centro Linguistico di Ateneo.

Il recesso produce effetto al compimento del mese in corso alla data di ricezione della domanda da parte dell'interessato, senza obbligo di preavviso né di corresponsione di indennità sostitutiva del preavviso.

b) esito negativo della verifica dell'attività svolta con riguardo agli obblighi contrattuali secondo le modalità indicate al precedente art. 4 punto C). Il contratto di lavoro è risolto con effetto dall'anno accademico successivo con l'osservanza del procedimento di cui all'art. 45 comma 2 del CCNL 16.10.2008 Comparto Università.

Il licenziamento per gravi motivi disciplinari è regolato dall'art. 45 del CCNL 16.10.2008 comparto Università e dalle disposizioni legislative successive vigenti.

Il collaboratore ed esperto linguistico a tempo indeterminato, vincitore di altro pubblico concorso, è collocato, a domanda, in posizione di aspettativa senza assegni per l'intera durata del periodo di prova presso l'altra Amministrazione. Il periodo di aspettativa senza assegni non può essere riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio.

ART. 9 - TRATTAMENTO ECONOMICO

La retribuzione dei collaboratori ed esperti linguistici comprende le seguenti voci:

- trattamento economico fondamentale;

- trattamento integrativo di Ateneo o trattamento economico accessorio.

A tutti i CEL compete il trattamento economico fondamentale di base nella misura definita dalla contrattazione collettiva nazionale di Comparto e proporzionalmente all'effettivo impegno orario annuo individuale assegnato.

Al personale a tempo indeterminato competono altresì le posizioni economiche aggiuntive correlate all'anzianità di servizio previste dalla contrattazione collettiva di Ateneo, sussistendo i relativi presupposti.

Il trattamento economico fondamentale è corrisposto al personale a tempo indeterminato in 13 rate mensili di uguale importo e al personale a tempo determinato in 12 rate mensili di uguale importo comprensive del rateo di 13[^] mensilità.



Il trattamento economico fondamentale spettante al personale al quale sono temporaneamente affidati incarichi aggiuntivi mediante accordi integrativi del contratto individuale di lavoro è incrementato in misura proporzionale in rapporto al numero di ore aggiuntive assegnate ed effettivamente prestate e secondo il costo orario previsto dal contratto base.

La quota del trattamento economico fondamentale spettante per lo svolgimento delle ore aggiuntive è corrisposta in rate mensili di uguale importo, con inizio dal mese successivo alla sottoscrizione del relativo accordo integrativo del contratto base e sino al termine dell'anno accademico.

Il trattamento accessorio compete al personale avente diritto sulla base di valutazioni attinenti alla produttività e all'esperienza acquisita, secondo criteri individuati nell'ambito di specifici accordi integrativi a livello di Ateneo, con riferimento al periodo di un anno accademico, ed è corrisposto entro il successivo mese di giugno.

ART. 10 - DISPOSIZIONE DI RINVIO

Per quanto non espressamente regolato dal presente Accordo al rapporto di lavoro del personale collaboratore ed esperto linguistico si applicano per quanto compatibili le norme del CCNL 19.4.2018 del Comparto Università e successive disposizioni integrative o modificative.

ART.11 – DECORRENZA

La presente Regolamentazione ha decorrenza dalla data di stipula del Contratto Integrativo.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Prof. Gianluca MARCHI __f.to Gianluca Marchi____

Dott. Stefano RONCHETTI __f.to Stefano ronchetti_____

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

R.S.U. f.to Gianluca Tosetto_____

f.to Elvira Di Iasio_____

f.to Dario Mazzoli_____

f.to Marco Pettenuzzo_____

f.to Francesca De Rienzo_____

F.L.C.-C.G.I.L. f.to Claudia Covizzi_____

CISL-Scuola __f.to Rosario Giuffrida_____

Fed. U.I.L. – Scuola R.U.A. __f.to Sergio Gallo____

S.N.A.L.S. – Conf.S.A.L. __f.to Carmen Martino____